

Deliberazione di Giunta Regionale n. 824 del 27/09/2005

OGGETTO: Approvazione degli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi (L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 art 69).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli,

VISTO il regolamento Regionale n. 1/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 concernente "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

CONSIDERATO che l'art.69 della suddetta Legge Regionale prevede la costituzione da parte dei Comuni del catasto degli incendi boschivi e la cartografia delle aree incendiate ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco;

CONSIDERATO altresì che tale catasto e' costituito sulla base di standard procedurali definiti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni già enunciate nel già citato art. 69 della LR 39 del 2002;

RITENUTO di procedere all'approvazione degli standard procedurali riportati nell'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione;

all' unanimità

DELIBERA

- di approvare gli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi riportati nell'allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

- i Comuni costituiscono il catasto degli incendi boschivi ai sensi della L.R. n. 39/2002 dell'ultimo quinquennio, comprensivo della cartografia delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, attenendosi agli standard riportati nell'allegato 1, applicando i divieti e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente;

- il catasto dovrà essere aggiornato con cadenza annuale e trasmesso alla Regione – Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

- per il censimento i Comuni, singoli o associati, possono avvalersi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;

- qualora il catasto non venga realizzato, la Regione Lazio provvederà in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO 1

Standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi.
(LR 28 ottobre 2002, n. 39 art.69)

Denominazione del catasto.

Il catasto in oggetto viene denominato “Catasto degli incendi boschivi” L.R. 39/2002.

Oggetto del catasto.

Il catasto delle aree percorse dal fuoco deve contenere la rappresentazione cartografica e i dati relativi a tutti gli incendi boschivi di cui alla legge 353/2000 verificatisi nel territorio di ciascun Comune . Il catasto è costituito dal Comune secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 3 della L. 353/2000. Esso deve essere aggiornato ogni anno e trasmesso alla Regione Lazio-Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli.

Elementi costitutivi del catasto.

Il catasto e’ costituito dal rilievo cartografico dell’area percorsa dal fuoco e dai dati informativi ad essa associati. Il catasto e’ costituito da un registro cartaceo e da una parte informatizzata e archiviata su supporto magnetico.

Rilevamento dell’area percorsa dal fuoco.

Il rilevamento dell’area interessata può essere effettuato utilizzando i seguenti metodi:

- rilevamento topografico classico;
- rilievo con l’ausilio di strumentazione GPS;
- interpretazione da foto aerea associata ai controlli a terra;
- interpretazione da immagine satellitare associata ai controlli a terra.

La delimitazione del poligono tracciato deve seguire i limiti interni dell’area incendiata.

Se il medesimo incendio boschivo ha interessato aree non contigue, esso è classificato con la stessa numerazione progressiva cronologica; se l’incendio ha interessato aree diverse per tipologia (bosco o pascolo) esse debbono essere differenziate anche se contigue.

La precisione del rilevamento deve consentire una corretta rappresentazione sulla base catastale con restituzione minima almeno alla scala 1:5.000. E’ facoltà del Comune effettuare rilievi con un livello maggiore di precisione.

Rappresentazione cartografica.

I limiti dell’area incendiata dovranno essere rappresentati sulla base catastale e digitalizzati in forma vettoriale su sistema di coordinate UTM-zona 33 ED1950, archiviati ed esportati in formato shapefile (*.SHP)

Tipologia delle aree rappresentate.

I rilievi degli incendi boschivi devono essere riferiti a:

- superfici boscate
- superfici a pascolo

Dati associati.

I dati associati relativi a ciascuna area sono i seguenti:

- numerazione progressiva cronologica per comune;
- data dell’incendio (data inizio e fine);

- località (toponimo);
- superficie interessata (Ha);
- tipologie dell'area interessata (boscata o pascolo);
- particelle catastali interessate;
-

Qualora l'incendio avesse interessato tipologie diverse (bosco o pascolo) appartenenti alla medesima particella catastale, occorre indicare le superfici parziali.

La tabella con i dati associati deve essere conservata nel catasto cartaceo assieme alla planimetria.

I dati associati, andranno archiviati in formato Excell o Access.

Tali dati andranno inoltre inseriti, con l'esclusione dei dati riferiti ai catastali, nella tabella DBF dello Shapefile.